



Città metropolitana
di Venezia



**Ente di governo
del trasporto pubblico locale del
bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia**

Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia
per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e centro-meridionale

Determinazione N. 64 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD ARRIVA VENETO S.R.L. ALLE MODIFICHE DEL
PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER L'AMBITO DI UNITÀ DI RETE DEL VENETO
CENTRO-MERIDIONALE - COLLEGAMENTI TRA LE CITTA' DI VENEZIA E
CHIOGGIA - L.R. 25/1998 ART.4 COMMA 2 LETTERA A) E ART. 8 COMMA 2**

Il dirigente

Visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l'art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l'art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;
- v la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- vi il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;
- vii i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- viii l'ordine di servizio n. 1/2024 del 22/03/2024, prot. n. 19499 con cui è stato individuato il dirigente del Servizio trasporti e autoparco quale responsabile del procedimento;
- ix il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025, relativo al conferimento di incarichi di direzione nella macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, in particolare con attribuzione all'arch. Alberta Parolin dell'incarico di dirigente del Servizio Trasporti e Autoparco;

vista la deliberazione n. 22 del 20/12/2024, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di

previsione per gli esercizi 2025 – 2027 e aggiornato il documento unico di programmazione (DUP);

visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con particolare riferimento alla Sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, e alla Sottosezione “Programmazione per la prevenzione della corruzione”, che prevede le misure:

- Mis. Z02: il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti;
- Mis Z10: assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del soggetto firmatario e del RdP;
- Mis Z20A: si dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario arch Alberta Parolin, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025;

visti:

- i l’art. 4 comma 2 lettera a) della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 in materia di trasporto pubblico locale, che definisce i servizi minimi;
- ii l’art. 8 comma 2 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, in particolare lett. a), in merito alle funzioni delegate alle province e lett. l), in merito alla sicurezza ed regolarità del servizio dell’idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate in ambito extraurbano;

premesso che:

- i la Regione con la D.G.R. n. 2048 del 19/11/2013 ha definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l’insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) con gli indirizzi per la costituzione dell’ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- ii in data 10/12/2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana di Venezia), Comune di Venezia e Comune di Chioggia per l’individuazione e costituzione dell’Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;
- iii con delibera dell’Assemblea dell’Ente di governo n. 14 del 12/10/2023 la citata convenzione è stata rinnovata per ulteriori 10 anni;

viste:

- i la DGR 2333/2013, con cui la Regione Veneto ha preso atto della convenzione sopra citata finalizzata alla gestione associata delle funzioni dei servizi di TPL ricadenti nel bacino veneziano, ed ha stabilito che l’Ente di governo costituisce “Autorità competente” nella zona geografica delimitata dal relativo bacino territoriale ottimale ed omogeneo, la cui operatività è stata fissata a partire dal 01/01/2014;
- ii la deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di governo n. 1 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell’Ente di governo ai sensi dell’art. 18 della citata Convenzione;
- iii la deliberazione n. 12 dell’Assemblea dell’Ente di governo del 15/12/2014 che stabilisce di procedere con la pubblicazione di un bando di gara relativo al 10% della produzione dei servizi oggetto di affidamento in house ad AVM s.p.a., per l’affidamento mediante procedura ristretta della gestione in regime di concessione delle corse e degli instradamenti della linea di collegamento tra Chioggia e Venezia;
- iv la determinazione dirigenziale n. 3682 del 02/12/2016 con cui si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali di gara e di aggiudicare ad Arriva Veneto s.r.l. (Costituendo RTI tra SAVDA Autoservizi Valle d’Aosta S.p.a. (mandataria), Auriga soc. coop., Tundo Vincenzo S.r.l., V.I.T.A. S.p.a., SVAP soc. coop., (mandanti)) la gestione in regime di concessione dei suddetti servizi di TPL per un importo di 37.379.183,40, oltre IVA;
- v il contratto di servizio stipulato con Arriva Veneto S.r.l. in data 04/05/2018, prot. n. 32667, con efficacia dal 10/06/2018;
- vi l’art. 16 del suddetto contratto che regola il procedimento di richiesta delle modifiche del Programma di Esercizio e le conseguenti modalità di attuazione;
- vii il comma 7 dell’art. 16 in cui si esplicita che l’Affidatario può proporre modifiche e che le stesse devono essere autorizzate dall’Ente;

premessi che:

- i la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii l'atto organizzativo n. 17 che emana il provvedimento n. 19 del 24/07/2023, del Segretario Generale con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ed ha indicato:
 - il Servizio Trasporti e Autoparco, come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
 - il dirigente dell'Area mobilità, Servizio Trasporti e Autoparco quale responsabile del procedimento;

vista l'istanza prot. 2025/424/DE in data 26/09/2025, acquisita al protocollo C.m. 66335 del 26/09/2025, successivamente rettificata con nota prot. 2025/438/DE del 09/10/2025, acquisita al prot. C.m. 70155 del 10/10/2025, nuovamente rettificata con nota del 10/10/2025, acquisita al prot. C.m. 70415 del 10/10/2025, ed infine integrata con nota del 10/10/2025, acquisita al prot. C.m. 70594 del 10/10/2025, con cui l'Azienda Arriva Veneto S.r.l., allo scopo di soddisfare numerose richieste pervenute dagli utenti, chiede l'autorizzazione a modificare il Programma di Esercizio, in merito alla variazione di instradamento di tutte le corse di linea 85 aventi direttrice Mestre-Sottomarina, consistente nel transito per la stazione FS di Mestre e nell'attivazione della fermata "Mestre, Rampa Cavalcavia" (cod. 1375) e della fermata presso la stazione stessa, denominata "Mestre, Stazione" (cod. 7551), già autorizzate per la linea 80;

considerato che con nota prot. C.m. 71149 del 14/10/2025 si è provveduto a informare l'Amministrazione comunale di Chioggia delle modifiche di cui al punto precedente;

considerato che, con le medesime note d'istanza, l'Azienda chiede le seguenti ulteriori modifiche:

- 1 la variazione dell'instradamento di linea 85 per il by-pass di Campalto, in entrambe le direzioni con conseguente sospensione delle fermate "Campalto, piazzale San Benedetto" (codici 1181 e 181), allo scopo di eliminare i perditempo dovuti all'attraversamento dell'area urbana di Campalto, e relativa intersezione semaforizzata, a fronte di un esiguo utilizzo della coppia di fermate sospese;
- 2 la sospensione dell'attuale fermata denominata "Marghera, Nave de Vero" (codice 620) bidirezionale, con l'attivazione di una nuova coppia di fermate come qui riportato:

Codice	Prov.	Comune	Strada	Coord UTM WGS84 33T Est	Coord UTM WG84 33T Nord	Direzione	Riferimento
7557	VE	Venezia	Via Arduino	282.110,385	5.037.880,061	Sottomarina	fr civ 5
7558	VE	Venezia	Via Arduino	282.072,092	5.037.931,443	Mestre	fr parcheggio

allo scopo di diminuire il più possibile i perditempo, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso veicolare, dovuti al transito attuale all'interno dell'area di parcheggio del centro commerciale "Nave de Vero";

- 3 la modifica della durata delle corse di linea 85 in programma di esercizio, con il relativo aumento di 5 minuti per ogni corsa, allo scopo di riallineare i tempi di percorrenza a seguito della modifica di cui al capoverso precedente (transito per la stazione FS di Mestre) e di rendere il servizio più stabile, anche a fronte del progressivo aumento del traffico veicolare;
- 4 la modifica delle corse di seguito indicate:
 - anticipo della partenza dalle ore 12.17 alle ore 10.11 della corsa del sabato da Mestre verso Sottomarina, per uniformare il calendario del sabato con quello dei giorni feriali e per offrire un servizio in una fascia oraria attualmente non servita; la fascia oraria delle 12 non risulta utilizzata regolarmente da utenti lavoratori;
 - anticipo della partenza della coppia di corse festive dalle ore 13.40 da Sottomarina e 15.10 da Aeroporto rispettivamente alle ore 12.25 ed alle ore 14.05, allo scopo di uniformarsi con il calendario del sabato e di riequilibrare la distribuzione delle corse festive; l'anticipo della corsa verso Sottomarina, permette di mantenere il capolinea di arrivo a Sottomarina, anche nel periodo primaverile/estivo;
- 5 le seguenti modifiche alle linee 80 ed 87, a seguito di riscontri operativi:

Linea	Corsa	Orario partenza	Percorso	Km	Periodicità	Intervento
80A	805611	5:30	Sottomarina – S. Margherita (corsa diretta)	16,19	FER5 inv	Sospensione
80B	805411	5:38	Borgo San Giovanni via De Gasperi – S. Margherita	15,969	FER5 inv	Nuova corsa
80	800211	5:48	S. Margherita - Venezia	38,097	FER5 inv	Nuovo orario di partenza 5:56
87	875103	17:23	S. Margherita - Sottomarina	22,063	FER5	Nuovo orario di arrivo 17:58

per quanto riguarda le corse di linea 80, con validità solo invernale, attualmente, in direzione Venezia, risultano due corse in partenza da Sottomarina alle ore 5.30 (senza transito per Chioggia) ed una corsa da Borgo San Giovanni alle ore 5.38; la variazione prevede l'inversione dell'offerta, con una corsa singola da Sottomarina (da svolgersi con autobus a due piani) e due corse da Borgo San Giovanni; in merito alla corsa di linea 87, si uniforma l'orario di arrivo con i tempi di percorrenza delle linee 80 e 85, senza modifiche all'orario di partenza;

preso atto che le motivazioni delle misure richiesta al capoverso precedente, ove non già specificate, risultano le seguenti:

- la misura di cui al punto 1 del capoverso precedente è giustificata, da un monitoraggio dell'Azienda, dall'esiguo utilizzo della coppia di fermate sospese (mediamente un solo passeggero in salita e discesa al giorno), e che tali fermate sono sostituite dalle già esistenti fermate denominate "via Sabbadino" (codici 1179 e 179);
- la misura di cui al punto 2 è motivata dal fatto che, soprattutto in orari di forte afflusso al centro commerciale, le corse risultano coinvolte da congestione veicolare, con il conseguente accumulo di ritardo, e che la soluzione proposta permette di evitare la circuitazione all'interno del parcheggio interno al centro commerciale stesso;
- la misura di cui al punto 5, in merito alle modifiche delle corse di linea 80, è giustificata, da un monitoraggio dell'Azienda, dalla distribuzione dei passeggeri all'interno dei mezzi utilizzati, ed, in base alla quale, le capienze dei mezzi che l'Azienda propone risultano sufficienti a garantire un corretto livello di carico;

visto l'incontro tecnico preliminare tra l'Azienda di trasporto e l'Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL, del 02/10/2025, in occasione del quale l'Azienda ha illustrato e motivato le modifiche sopra elencate;

preso atto che le modifiche richieste comportano una variazione della produzione chilometrica annua pari a -935,392 vett*km/anno, pari allo 0,034% della produzione annua esercita, quindi sostanzialmente trascurabile;

ritenuto opportuno assentire alle richieste di modifiche di cui sopra **in via sperimentale per sei mesi**, a partire da **lunedì 03/11/2025**, allo scopo di procedere con tutte le misure previste da contratto per garantire l'informazione all'utenza con opportuno anticipo, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi a carico del contratto in corso e che non risultino penalizzazioni all'utenza;

ritenuto, inoltre, che nel caso venissero riscontrate criticità al servizio, l'Ufficio periferico dell'Ente di governo si potrà riservare la rivalutazione delle modifiche proposte, e se non saranno riscontrate criticità, la presente autorizzazione si riterrà tacitamente confermata anche successivamente alla conclusione del periodo di sperimentazione;

dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 30 giorni, al netto delle interruzioni del procedimento amministrativo (ex legge 7 agosto 1990, n. 241), come previsto dal provvedimento n. 11 del 08/04/2020 del Segretario Generale;

DETERMINA

- 1 di autorizzare l'azienda Arriva Veneto S.r.l. P. IVA/C.F. 04452820279, **in via sperimentale per sei mesi**, alle modifiche del Programma di Esercizio, **a far data dal 03/11/2025**, così come riportate nelle premesse, per l'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale per i collegamenti tra le città di Venezia e Chioggia.

Si allega alla presente, facentene parte integrante, il programma di esercizio aggiornato con le modifiche qui autorizzate.

La modifica autorizzata non dovrà causare oneri aggiuntivi a carico del contratto in corso e non dovranno risultare penalizzazioni all'utenza; nel caso venissero riscontrate criticità al servizio, l'Ufficio periferico dell'Ente di governo si potrà riservare la rivalutazione delle modifiche autorizzate; in caso contrario tale autorizzazione si riterrà tacitamente confermata alla conclusione del periodo di sperimentazione.

Allegati:

Allegato 1: Nuovo programma di esercizio linea 85

Allegato 2: Variazione instradamento linea 85

Attivazione coppia di fermate cod. 7557 e 7558

Variazione instradamento by-pass di Campalto

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della sua comunicazione.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente